

**N. C.P. 11/2018 Sovraindebitamenti**



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

rilevato che nella procedura di sovraindebitamento 11/2018 C.P. la sovraindebitata **CEPPATELLI ELEONORA** ha avanzato istanza di modifica dell'accordo omologato, deducendo di non poter adempiere all'accordo omologato per fatti a lei non imputabili;

considerato che tale istanza debba essere sussunta sotto la disciplina di cui all'art 13 comma 4 ter l. 3/2012 che prevede:

*Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione;*

considerato che richiamando l'art 10 della legge 3/2012 che apre il paragrafo 2 la sussistenza dei requisiti di cui all'art 7, 8 e 9 è in primo luogo necessario che alla proposta di modifica dell'accordo da sottoporre ai creditori sia allegata una relazione del gestore della crisi ex art 9 comma 3 bis l. 3/2012 e siano depositati i documenti di cui all'art 9 commi 2 e 3 l. 3/2012 e quanto richiamato dalle suddette disposizioni;

**P.Q.M.**

Assegna all'istante termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la istanza come indicato in motivazione.

Si comunichi.

Livorno, 2 maggio 2022

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*